



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA
Piazzale Farini n.21 – 48100 Ravenna

Speciale antisismica: nuova normativa ed indicazioni procedurali

Come è noto il 23 ottobre 2005 entrò in vigore l'ordinanza n. 3274/2003. La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005 "Prime indicazioni applicative in merito al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 (Norme tecniche per le costruzioni)", fornì i primi indirizzi di applicazione della normativa ed indicazioni sui principali effetti e rapporti con le procedure relative all'attività edilizia ed alla pianificazione urbanistica per i Comuni dell'Emilia Romagna, tutti interessati dalla nuova classificazione sismica. Detta classificazione, dalla fase di "prima applicazione" dell'ordinanza PCM 3274/2003, ha posto il Comune di Ravenna, a far data dal 23/10/2005, in zona sismica di terza categoria, definita zona a "bassa sismicità".

Pertanto, per effetto del Decreto e delle disposizioni correlate, nel Comune di Ravenna, le opere per le quali furono iniziati i lavori in data successiva al 23 ottobre 2005 sono state progettate nell'osservanza della normativa tecnica allora vigente, cioè il Decreto Ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni", con entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 (Decreto poi sostituito dal D.M. 14/1/2008). In alternativa, si lasciava la possibilità, ai sensi della Legge 168/2005 articolo 14-undecies (regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni), di progettare ai sensi della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione.

Il regime transitorio è stato oggetto di numerose proroghe l'ultima delle quali, il D.l. 248/2007 all'art.20 c.1, convertito con L. 31/2008 e s. m. , convertito in Legge dello Stato n. 14 del 27/2/2009, lo prorogava dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010. A seguito degli eventi calamitosi in Umbria, è stata approvata, il 23/6/09, la legge di conversione del D.L. 39/2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo. Tale legge, all'art.1 bis, prevede la sostituzione della data del 30 giugno 2010, fine del regime transitorio, con la data del 30 giugno 2009.

Pertanto dal 1 luglio 2009 sarà operativo il solo D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".

La regione Emilia-Romagna con Legge Regionale n. 6 del 6 luglio 2009, ha approvato fra l'altro, all'art. 64 (Norme transitorie), una norma specifica in relazione all'art. 20 c. 3 del D.L. 31/12/07 n. 248 sopra citato. Tale articolo così recita: " Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo".

La norma approvata dalla Regione che integra quanto previsto dal c. 3 sopra citato, è la seguente: "L'art. 20 c. 3 del D.L. 31/12/07 n. 248, convertito con modifiche dalla L.31/2008, **si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell'osservanza di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 19 del 2008.**"

Si riportano pertanto le prime indicazioni operative procedurali da utilizzarsi per il Comune di Ravenna, ricordando nel contempo che dal 14/11/09 entreranno in vigore anche le disposizioni di cui al titolo IV (VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO) di cui alla Legge Regionale n. 19 del 30/10/2008. Tali norme comporteranno nuovamente la modifica delle procedure.



Dal punto di vista tecnico, si potranno avere i casi di seguito descritti, alla data del 1 luglio 2009, cessazione del regime transitorio per l'operatività delle NTC 08 (DM14/1/08).

1. Edifici di interesse **strategico** e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere **rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso**, di cui al **decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21/10/2003** ⁽¹⁾:
→ il progetto deve essere redatto con le NTC08. Tale obbligo sussiste dal 5/3/2008 (data di entrata in vigore del DM 14/1/08)
2. Interventi edilizi per i quali è stata presentata al Comune D.I.A. o richiesta di Permesso di Costruire alla data di cessazione del regime transitorio:
→ continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
3. Dalla data di cessazione del regime transitorio:
→ il progetto deve essere redatto con le NTC08.

In merito alle **varianti**, si possono distinguere i seguenti casi:

1. Varianti riguardanti singoli elementi strutturali che non modificano in modo sostanziale il comportamento globale della costruzione e non richiedono variazioni al dimensionamento della struttura principale:
→ continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
 2. Ampliamenti giuntati rispetto alla costruzione originaria:
→ il progetto deve essere redatto con le NTC08
 3. Sopraelevazioni, ampliamenti solidali, interventi che modificano in modo sostanziale il comportamento globale della costruzione e richiedono variazioni al dimensionamento della struttura principale:
→ il progetto deve essere redatto con le NTC08.
- ⁽¹⁾ **Si tratta delle opere strategiche e rilevanti di competenza statale.**

Dal punto di vista procedurale si potranno pertanto avere i casi di seguito descritti, alla data del 1 luglio 2009, cessazione del regime transitorio per l'operatività delle NTC 08 (DM14/1/08).

1) Applicabilità della normativa sismica alla richiesta di Permesso di Costruire e alla presentazione di D.I.A..

Gli interventi edilizi per i quali verrà presentata DIA o Permesso di costruire dal 1 luglio 2009 dovranno obbligatoriamente contenere:

- I. Dichiarazione asseverata da professionista abilitato, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, che dichiara espressamente la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, recante "Norme tecniche per le costruzioni", con entrata in vigore dal 1 luglio 2009.
- II. Progetto esecutivo conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3,4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001, risultando "esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture" con "allegata una relazione sulla fondazione ... corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari ... nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione".
- III. Nel caso di richiesta di Permesso di Costruire, è facoltà degli interessati, all'atto della presentazione del progetto edilizio, di riservarsi il deposito del progetto esecutivo, di cui al



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

precedente punto II), prima dell'inizio dei lavori, a condizione che detto deposito sia accompagnato dalla dichiarazione di congruità di cui all'art. 36 della L.R. n. 31 del 2002.

- IV. In alternativa, qualora i lavori edilizi proposti non rientrino tra quelli da denunciare, ai sensi del DPR 380/01, capo IV, parte III - in quanto privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, non prevedendo interventi che comportino la necessità di modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio e comunque non recanti pregiudizio alla statica dell'immobile, nel rispetto delle norme di legge in materia, dovrà essere presentata apposita dichiarazione asseverata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 481 del codice penale da professionista abilitato, nonché appositi elaborati tecnici, analitici e grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.

2) Non applicabilità della normativa tecnica ai lavori di cui ai P.d.C. e D.I.A. presentati sino al 30/6/09.

Gli interventi edilizi oggetto di Permesso di Costruire e quelli relativi a D.I.A. presentati antecedentemente al 1 luglio 2009, verranno completati con la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all'ultimazione dei lavori ed all'eventuale collaudo, con la modulistica e le procedure precedenti la nuova norma tecnica.

3) Variazioni essenziali.

Le variazioni essenziali rispetto al Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività sono quelle definite dall'articolo 86 del vigente Regolamento Edilizio. Tra queste sono incluse le varianti che modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura (art. 87 del Regolamento Edilizio). In tale caso alla richiesta di permesso di costruire o alla D.I.A. dovrà essere allegata, la documentazione di cui al punto 1.

4) Variazioni minori in corso d'opera.

Per le variazioni minori in corso d'opera, di cui all'articolo 85 del vigente Regolamento Edilizio, che riguardano singoli elementi strutturali, che non modificano in modo sostanziale il comportamento globale della costruzione e non richiedono variazioni al dimensionamento della struttura principale: continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata dai progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed all'eventuale collaudo con la modulistica e le procedure precedenti la nuova norma tecnica.

5) Permessi di Costruire e Denunce Inizio Attività in sanatoria.

- I. L'art. 61 della citata Legge Regionale prevede che i Permessi di Costruire e le DIA in sanatoria di cui all'art. 17 della L.R. 31/02 siano subordinati "... alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione".
- II. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge".
- III. Quindi, secondo il periodo di esecuzione dell'abuso si dovranno adottare le procedure e modulistiche di cui al punto 1) o 2) ovvero (in caso di interventi antecedenti il 23/10/05), le procedure relative alle norme tecniche previgenti (sostanzialmente, per il Comune di Ravenna, la L. 1086/71 e successivi decreti per le opere in c.a. e metalliche o il DM 20/11/87 per i fabbricati in muratura).



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

6) Prescrizione abusi minori.

Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 143 del vigente Regolamento Edilizio "Prescrizione di abusi edilizi minori", si dispone quanto segue:

- A. Qualora l'avvenuta prescrizione produca effetti amministrativi diversi dai procedimenti edilizi (es. compravendite di unità immobiliari), non sono dovuti gli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale.
- B. Qualora la prescrizione di abusi edilizi minori costituisca invece presupposto per l'ottenimento di un nuovo titolo edilizio, la valutazione del rischio sismico deve essere contenuta all'interno della valutazione complessiva dei nuovi interventi da parte del tecnico progettista.

7) Sanzioni pecuniarie.

Le richieste di applicazione di sanzione pecuniaria di cui al titolo I della Legge Regionale n. 23/04, per abusi commessi dopo il 23 ottobre 2005, che hanno modificato la risposta delle strutture all'azione sismica, dovranno necessariamente contenere una certificazione/collaudato, sottoscritta da professionista abilitato, che l'opera realizzata in assenza o difformità, rispetta la normativa antisismica, o, in alternativa, apposita dichiarazione di cui al punto 1), comma IV) della presente nota.

8) Modulistica.

Sul sito internet del Comune di Ravenna, alla voce Sportello Unico Edilizia / Speciale Antisismica, è possibile scaricare tutta la modulistica predisposta dal Servizio scrivente relativamente alla normativa antisismica.

Ravenna, 6 luglio 2009

IL FUNZIONARIO
Geom. Eugenio Vichi

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO
Arch. Flavio Magnani

Allegati:

- 1 SISMICA DM 14.1.08 MODULO DICHIARAZIONE LAVORI NON SOGGETTI AD ANTISISMICA DA ALLEGARE A PDC E DIA.doc
- 2 SISMICA DM 14.1.08 MODULO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ANTISISMICA DA ALLEGARE A PDC E DIA.doc
- 3 SISMICA DM 14.1.08 MODULO DICHIARAZIONE DI CONGRUITA' DA ALLEGARE INIZIO LAVORI E DIA.doc
- 4 SISMICA DM 14.1.08 DICHIARAZIONE ANTISISMICA PER VARIANTI DA ALLEGARE A PDC E DIA.doc
- 5 SISMICA DM 14.1.08 MODULO ELENCO ELABORATI PROGETTUALI.doc
- 6 SISMICA DM 14.1.08 MODULO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI.doc
- 7 SISMICA DM 14.1.08 MODULO COMUNICAZIONE FINE LAVORI.doc
- 8 SISMICA DM 14.1.08 MODULO ATTESTAZ CONFORMITA'.doc
- 9 SISMICA DM 14.1.08 MODULO DENUNCIA LAVORI PER LE OPERE OGGETTO DI 1086.71.doc
- 10 SISMICA DM 14.1.08 MODULO NOMINA E DICHIARAZIONE DEL COLLAUDATORE PER LE OPERE OGGETTO DI 1086.71.doc
- 11 SISMICA DM 14.1.08 MODULO RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA PER LE OPERE OGGETTO DI 1086.71.doc